

Alcune indicazioni per il versamento del 3% sugli utili a Coopfond

Adempimenti previsti dall'art. 11 della L. 59/1992 in merito all'obbligo di versamento del 3% sugli utili da parte delle cooperative e loro consorzi aderenti a Legacoop.

Si riportano di seguito solo alcune delle principali norme che regolano l'adempimento all'obbligo di legge: per casi particolari e per verificare eventuali aggiornamenti è opportuno che la cooperativa faccia riferimento, secondo necessità, ai propri consulenti, a Coopfond, agli Uffici di Legacoop Piemonte.

- Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 della legge 59/1992 e, per la generalità di esse, sull'intero ammontare dell'utile d'esercizio, comprensivo di eventuali preaccantonamenti e delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie, straordinarie e ad altre riserve inclusa quella costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 904/1977.
- Nella base di calcolo non rientrano le somme destinate a ritorno quando individuate come componenti negative del reddito (cfr. Circ. Agenzia Entrate n. 53E/2002) e le somme derivanti da contributi in c/capitale, accantonate ad apposita riserva o fondo, quando queste non costituiscono ricavi di esercizio.
- In caso di utili destinati a copertura perdite pregresse, devono essere comunque sempre assolte le destinazioni obbligatorie a riserva legale (30%) e ai Fondi Mutualistici (3% sulla quota destinata a riserva legale) e solo successivamente l'utile, al netto delle suddette destinazioni, potrà essere destinato a coprire le perdite riportate a bilancio.
- Per le cooperative che, essendo già costituite in anni precedenti, abbiano aderito a Legacoop solo nel corso dell'esercizio di riferimento, è importante tener conto della data di adesione, perché a Coopfond deve essere versata solo la quota calcolata, a giorni, a partire dalla data riportata sul Certificato di adesione (il restante deve essere invece versato al Fondo istituito dallo Stato e/o a quello/i della/e altra/e associazione/i cui la cooperativa fosse eventualmente aderente).
- Nel caso in cui la società aderisse anche ad altre Associazioni cooperative, deve versare il 3% in misura ripartita alle Associazioni stesse, sempre riportando le quote ai giorni di adesione.
- Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci della cooperativa.
- Il versamento deve essere effettuato solo se l'importo dovuto supera 10,32 euro.

Modalità di versamento al beneficiario **Coopfond S.p.A. - Via Guattani, 9 - 00161 Roma**

IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE CON LA SEGUENTE MODALITA':

- Tramite BANCA, utilizzando le seguenti coordinate:

- **MONTE DEI PASCHI DI SIENA** Agenzia 2 Bologna
IBAN: **IT03F010300240200000983086**
- **BPER** Fil. 2 Bologna
IBAN: **IT74U0538702402000035073842**

Nella causale del bonifico va riportata: denominazione e CF della cooperativa versante, l'anno di bilancio, e – se disponibile - il codice anagrafico assegnato da Coopfond (una volta attribuito rimane invariato).

NB: il versamento con Mod. F24 è riservato esclusivamente ai contributi di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), e quindi è utilizzato solo dalle cooperative non aderenti alle Associazioni riconosciute.

È fondamentale la trasmissione via e-mail di una copia della ricevuta di versamento ai seguenti indirizzi: *g.colucci@coopfond.it* e *l.desantis@coopfond.it*.

Per comunicazioni e/o chiarimenti contattare il numero 06/44249435.